



DISCIPLINARE DI PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A DI PISA

TITOLO I – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento detta le condizioni generali per la partecipazione delle imprese alle iniziative promozionali organizzate direttamente o in collaborazione con altri enti/organizzazioni, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge di riforma del sistema camerale ed in particolare agli art. 2 d), d bis), f), g) e 2 bis) del D.lgs n. 219 del 25 novembre 2016 ed in attuazione a quanto previsto dall'art. 7 "Attuazione diretta di iniziative" del "Nuovo Regolamento per la realizzazione di interventi promozionali diretti e per la concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità con l'art. 12 della l. 7 agosto del 1990, n. 241" vigente.

In particolare il presente documento si riferisce alle seguenti iniziative promozionali:

- a) Partecipazione a Fiere o Manifestazioni in Italia o all'estero con assegnazione di spazio espositivo nell'ambito di uno stand collettivo.
- b) Partecipazione a business meeting in Italia o all'estero
- c) Partecipazione a fiere e webinar on-line

Le particolari modalità di partecipazione alle singole iniziative vengono specificate in apposita Circolare di partecipazione emanato e promosso di volta in volta dalla Camera di Commercio di Pisa.

Art. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le imprese e/o loro Consorzi, che al momento della presentazione della domanda di partecipazione:

- a) abbiano sede legale e/o unità locale nella provincia di Pisa;
- b) siano iscritte alla Camera di Commercio (e all'Albo Artigiani se artigiani) ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di Commercio di Pisa;
- c) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
- d) non siano soggette o abbiano in corso procedure di amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento o liquidazione;
- e) siano in regola con il pagamento delle eventuali quote per la partecipazione ad iniziative promozionali organizzate dalla Camera di Commercio di Pisa.

Sono ammessi a partecipare i Consorzi e le reti di imprese che non hanno sede legale e/o unità locale nella provincia di Pisa ma che abbiano tra i propri consorziati o aderenti alla rete almeno 3 imprese con sede legale e/o unità locale nella provincia di Pisa.

Settore manifatturiero e agroalimentare:

Le imprese manifatturiere sono tenute a promuovere esclusivamente i prodotti di **propria produzione**. Inoltre le imprese non devono essere state sottoposte nel precedente quinquennio, a procedimenti penali o amministrativi in materia di igiene e frodi alimentari.

Settore turismo:

possono partecipare le tipologie di impresa ubicate nel territorio provinciale riferite a: consorzi di promozione turistica, reti di imprese, agenzie di viaggio operanti nel settore dell'incoming, associazioni di categoria, strutture ricettive (singole, associate o aggregate), imprese erogatrici di servizi e attrezzature complementari al turismo.

Art. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per partecipare all'evento le imprese devono **obbligatoriamente produrre** i seguenti documenti:

- a) **Modulo di adesione** appositamente predisposto compilato e sottoscritto dal titolare o rappresentante legale dell'azienda
- b) **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (art. 19, art. 46 e art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), relativa a richiesta o ottenimento di contributi (anche di fonte comunitaria) per la medesima iniziativa da altro soggetto pubblico sia pure per il tramite di enti privati
- c) **Copia dell'attestazione del pagamento richiesto (quota o cauzione)**
- d) **Modulo sull'informativa relativa alla privacy**
- e) **Eventuale scheda conoscitiva dell'azienda** appositamente predisposta

La suddetta documentazione deve essere presentata **esclusivamente tramite posta elettronica certificata** all'indirizzo cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it e firmata digitalmente

Art. 4 OBBLIGHI e PRESTAZIONI

La Camera di Commercio di Pisa si impegna comunque ad organizzare le diverse iniziative in base a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, tenendo conto delle risorse strumentali, economiche ed umane a disposizione.

Ai fini del miglioramento continuo nell'organizzazione delle proprie iniziative promozionali la Camera di Commercio di Pisa richiederà, tramite la compilazione di appositi questionari, alle imprese aderenti alle proprie iniziative, di esprimere una valutazione sulla singola iniziativa a cui ha partecipato, in modo da conoscerne la soddisfazione ed i ritorni nel breve e lungo periodo.

L'impresa partecipante assume la piena ed incondizionata responsabilità della propria partecipazione all'iniziativa promozionale ed accetta di tenere la Camera di Commercio di Pisa indenne da qualunque pretesa, propria o di terzi, direttamente o indirettamente connessa a detta partecipazione. L'impresa partecipante risponde inoltre direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione da parte dei propri incaricati o rappresentanti in loco.

La Camera di Commercio di Pisa non assume alcuna responsabilità in ordine ai danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone e a cose nell'ambito dell'iniziativa, ivi comprese le fasi del trasporto e dell'esposizione, salvi i casi di dolo o colpa grave ad essa eventualmente imputabili.

Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono esclusivamente quelle indicate nella relativa Circolare di partecipazione. Salvo diversa indicazione sono di norma a carico dell'impresa partecipante, che dovrà provvedervi in proprio, le seguenti prestazioni: spedizione, trasporto, consegna e sistemazione campionari nell'area espositiva; operazioni doganali e pratiche connesse; forniture particolari di allestimento/arredo; reperimento di personale per lo stand; assicurazione contro i rischi trasporto, danni e furto dei beni oggetto di esposizione; viaggio, soggiorno e relative prenotazioni.

Al solo fine di razionalizzare il coordinamento operativo-logistico, la Camera di Commercio di Pisa potrà indicare alle imprese partecipanti i nominativi di uno o più trasportatori, spedizionieri, agenti di viaggio ed altri professionisti, restando inteso che tali indicazioni non saranno vincolanti per le imprese partecipanti, che il rapporto tra queste ultime ed i professionisti dovrà considerarsi diretto e che, in ogni caso, l'Ente Camerale non sarà in alcun modo responsabile di eventuali disservizi o danni che dovessero verificarsi in conseguenza di tali rapporti. L'impresa partecipante resta responsabile delle dotazioni e degli arredi che le vengono consegnati e dovrà restituirli nelle medesime condizioni nelle quali li ha ricevuti.

Qualsiasi forma di promozione dell'impresa partecipante, tra cui l'eventuale inserimento nel catalogo della manifestazione o l'insegna sullo spazio espositivo, è strettamente vincolata a quanto disposto dalla specifica Circolare di partecipazione o a quanto dichiarato dall'impresa partecipante nel modulo di adesione.

Nel corso delle missioni imprenditoriali, partecipazione a manifestazioni fieristiche o business meeting la Camera di Commercio di Pisa può prevedere nella specifica Circolare di partecipazione la promozione da parte del personale camerale, a fronte di una quota di partecipazione, dei prodotti/servizi delle imprese. In tal caso, nessuna responsabilità può essere attribuita alla Camera per la mancata stipula di contratti o accordi commerciali durante l'evento e successivamente allo stesso. Il personale camerale si impegna per suo conto a svolgere le azioni promozionali con correttezza, serietà e diligenza in base alle indicazioni dell'impresa specificate in apposito accordo scritto così come definito nella relativa Circolare dell'iniziativa. Per lo svolgimento della suddetta attività da parte del personale camerale può essere richiesta all'impresa una quota di compartecipazione alle spese secondo quanto specificato nel bando relativo all'iniziativa.

Art. 5 MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEGLI EVENTI

a) Partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali

Alle imprese partecipanti verranno assegnati uno o più moduli in base alla disponibilità degli spazi e delle risorse economiche a disposizione, di volta in volta specificate per le singole iniziative.

L'assegnazione delle aree e/o degli stand viene decisa dalla Camera di Commercio di Pisa tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa.

La Camera si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti. In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. E' fatto espresso divieto alle imprese partecipanti di sub-concedere in tutto o in parte a terzi lo spazio espositivo loro assegnato senza la preventiva autorizzazione scritta dalla Camera di Commercio di Pisa. E' prevista, compatibilmente con le disposizioni dell'Ente organizzatore dell'iniziativa, la coesposizione di più imprese nello stesso modulo purché le stesse, compilando la domanda di partecipazione ed accettando le condizioni generali, si rendano responsabili in solido di tutti gli obblighi nascenti dalla partecipazione all'iniziativa.

Se l'azienda non provvede, nella giornata antecedente l'apertura della manifestazione, all'adeguato allestimento dello spazio assegnato e se, durante lo svolgimento della manifestazione, un proprio rappresentante non presidia adeguatamente lo spazio assegnato all'azienda, il medesimo spazio sarà ridistribuito in maniera equa alle altre aziende partecipanti alla collettiva. In tal caso, l'azienda che non risulti presente con un proprio rappresentante non potrà richiedere la restituzione della quota di partecipazione versata o della cauzione.

Dettagli sulle modalità di partecipazione vengono definiti nelle relative Circolari di partecipazione.

b) Partecipazione a business meeting

Le imprese aderenti ad un business meeting, organizzato dalla Camera di Commercio di Pisa, si impegnano a far partecipare un proprio rappresentante all'evento, specificandone sul modulo di domanda i relativi dati. La Camera di Commercio di Pisa si impegna ad inviare in tempo utile il calendario degli appuntamenti fissati con gli operatori economici, con i dettagli organizzativi e logistici.

Dettagli sulle modalità di partecipazione vengono definiti nelle relative Circolari di partecipazione.

Qualora l'impresa non prenda parte all'iniziativa non potrà richiedere la restituzione della quota di partecipazione versata o della cauzione.

c) Partecipazione a missioni imprenditoriali all'estero

Le imprese aderenti ad una missione imprenditoriale organizzata dalla Camera di Commercio di Pisa si impegnano a far partecipare un proprio rappresentante all'evento, specificandone sul modulo di domanda i relativi dati. La Camera di Commercio di Pisa si impegna ad inviare in tempo utile alle imprese aderenti il programma dell'evento con i dettagli organizzativi e logistici.

Dettagli sulle modalità di partecipazione vengono definiti nelle relative Circolari di partecipazione.

Qualora l'impresa non prenda parte all'iniziativa non potrà richiedere la restituzione della quota di partecipazione versata o della cauzione.

d) Partecipazione a fiere e webinar on-line

Le imprese che abbiano aderito ad una fiera o business meeting on - line, organizzato dalla Camera di Commercio di Pisa, in Italia, si impegnano a far partecipare un proprio rappresentante all'evento, specificandone sul modulo di domanda i relativi dati. La Camera di Commercio di Pisa si impegna ad inviare in tempo utile il calendario degli appuntamenti fissati con gli operatori economici, con i dettagli organizzativi e logistici.

Dettagli sulle modalità di partecipazione vengono definiti nelle relative Circolari di partecipazione.

Qualora l'impresa non prenda parte all'iniziativa non potrà richiedere la restituzione della quota di partecipazione versata o della cauzione.

Art. 6 ASPETTI ECONOMICO FINANZIARI

Gli eventi organizzati dalla Camera di commercio di Pisa consentiranno la partecipazione delle imprese, in conformità con le disposizioni del D.lgs. 2019/2016 a titolo gratuito o dietro corresponsione di una quota di partecipazione, se realizzate in convenzione con enti terzi, con oneri coperti dal Diritto annuale per non più del 50%, oppure, a prezzi determinati in regime di libera concorrenza.

Con la sottoscrizione del modulo di adesione l'impresa partecipante si impegna irrevocabilmente a:

- Versare una cauzione a garanzia dell'effettiva e corretta partecipazione all'evento di Euro 500,00 contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione; la garanzia sarà escussa trattenendo la

- cauzione in caso di mancata partecipazione o mancato rispetto delle norme previste dal presente disciplinare; in caso di regolare partecipazione, sarà considerata acconto sul prezzo, se dovuto;
- La cauzione potrà essere versata anche mediante deposito presso l'Ufficio Provveditorato della Camera di un assegno circolare non trasferibile. In tale ultimo caso contestualmente verrà rilasciata ricevuta di deposito.
 - Provvedere al saldo di quanto dovuto per la partecipazione entro 30 giorni solari dall'inizio dell'evento, se dovuto.

Qualora l'impresa non abbia provveduto al pagamento della cauzione o della quota, nei modi e nei tempi dovuti, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà partecipare all'iniziativa.

Qualora la partecipazione ad una manifestazione comporti un onere inferiore ai prezzi di mercato per l'intervento di risorse pubbliche che coprano parte dei costi organizzativi, tale quota viene qualificata come aiuto di stato, concesso in regime "de minimis" o in base ad altro eventuale regolamento o regime autorizzato, indicato nella Circolare di presentazione dell'iniziativa.

L'entità del contributo della Camera di Commercio di Pisa per ciascuna impresa o consorzio verrà quantificato e comunicato solo successivamente alla scadenza del relativo bando, sulla base del numero complessivo di imprese e consorzi e reti di imprese aderenti, tranne il caso in cui l'entità del contributo è nota e già specificata nello specifico bando. Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ad un consorzio o rete di imprese a beneficio delle aziende aderenti, il legale rappresentante dovrà assicurarsi che siano rispettate, **per ogni impresa beneficiaria** dell'aiuto, le condizioni previste dalla regola "de minimis" o da altro eventuale regolamento o regime autorizzato.

Art. 7

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE E PENALE

L'impresa che non fosse in grado di partecipare a una iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione mediante posta elettronica certificata alla Camera di Commercio di Pisa.

La mancata partecipazione ad una iniziativa comporta l'escussione della cauzione e l'obbligo del pagamento del saldo, se previsto.

Salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella Circolare di partecipazione della specifica iniziativa, se, in seguito alla rinuncia dell'azienda, la Camera di Commercio avrà la possibilità di individuare una nuova impresa che subentri alla rinunciataria, il saldo della quota di partecipazione non sarà dovuto e la quota a garanzia restituita.

Qualora, per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà della Camera, sia deciso l'annullamento dell'iniziativa, la Camera provvederà, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, al rimborso di quanto versato dall'impresa, a qualunque titolo.

TITOLO II – PROCEDIMENTO

Art. 8

Avvio del procedimento

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito alle singole iniziative è assegnato al titolare di P.O. del Servizio per la competitività delle imprese e dei territori (di seguito Servizio) della Camera di Commercio di Pisa, responsabile dell'iniziativa.

L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.

L'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è quello del titolare di P.O. del Servizio di cui sopra presso la sede della Camera di Commercio di Pisa. Il referente operativo al quale chiedere informazioni sullo stato dell'istruttoria viene individuato di volta in volta nella relativa Circolare di partecipazione.

Art. 9

Accoglimento ed istruttoria della domanda

L'accoglimento delle domande di partecipazione, verrà effettuata in base all'ordine di arrivo del modulo di domanda e della documentazione allegata. A tal fine faranno fede la data e l'ora di invio del messaggio di posta elettronica certificata.

L'effettiva realizzazione della manifestazione resta in ogni caso subordinata al raggiungimento del numero minimo di adesioni stabilito nella specifica circolare e comunque non inferiore a 5.

Pervenuta la documentazione prevista, dopo averne verificato la completezza ed il contenuto il Responsabile del procedimento propone al Dirigente l'ammissione dell'impresa all'iniziativa.

Qualora dalla verifica sul cumulo svolta dal Servizio risulti che l'impresa interessata abbia già ottenuto agevolazioni "de minimis" che sommate al contributo concesso ai sensi del presente bando superino i massimali previsti dai regolamenti comunitari sul regime de minimis, il contributo non potrà essere concesso.

Nel caso di un consorzio che trasferisca il beneficio alle aziende consorziate o di una rete di imprese che lo trasferisca alle aziende facenti parte della rete, la non concessione interesserà la quota parte del contributo trasferita a quelle aziende che superano il suddetto massimale.

In tali casi è sempre ammessa la partecipazione all'iniziativa dietro corresponsione dell'intero prezzo.

Il Responsabile del procedimento provvede a comunicare, in forma scritta, all'impresa, che ha presentato domanda di partecipazione, l'ammissione all'iniziativa.

Art. 10 Integrazione della domanda

Qualora la documentazione presentata sia incompleta, il responsabile del procedimento richiede, per le vie brevi, le integrazioni necessarie. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto e sospende i termini di decorrenza previsti per la conclusione del procedimento: la documentazione richiesta deve essere fornita entro 5 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, pena la non accettazione della domanda di partecipazione.

In caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 5 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 5 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Qualora da verifica del responsabile del procedimento risulti che l'impresa non è in regola con il pagamento del diritto annuale questa ha 5 giorni di tempo dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del responsabile del procedimento per procedere alla regolarizzazione. La mancata regolarizzazione comporta la non ammissibilità dell'impresa al contributo.

Fino a quando la domanda non è integrata in tutte le parti richieste, la relativa istruttoria resta sospesa.

Art. 11 Conclusione del procedimento

Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla data di avvio dello stesso fatta salva la sospensione del termine per l'integrazione della domanda.

Art. 12 MEDIAZIONE – FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia le parti si impegnano ad adire preliminarmente l'Ufficio di Mediazione istituito presso la CCIAA di Firenze il quale tenterà una composizione stragiudiziale della vertenza in base al proprio Regolamento. Nel caso in cui la mediazione non dovesse aver luogo per qualsiasi motivo, resta convenzionalmente stabilita la competenza esclusiva del Foro di Pisa.